



## Nota introduttiva agli schemi di bilancio

### Inquadramento e significato del Bilancio per le OdV

La L.266/91 (art.3 comma 3) prevede che nell'atto costitutivo o nello statuto delle Organizzazioni di volontariato (OdV), siano stabiliti:

- l'obbligo di formazione del bilancio;
- le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

La norma non indica schemi di bilancio precostituiti ma si limita a evidenziare che dal bilancio debbano risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. Se ne deduce, quindi, che la forma del bilancio è libera.

La proposta della Regione Veneto, elaborata con il contributo dei CSV del Veneto, partendo da modelli esistenti emanati da Agenzia delle Onlus e dal Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti intende fornire uno Schema di Bilancio "specifico" per le OdV, con:

- Modello (1) per le OdV che utilizzano la contabilità finanziaria e il relativo principio di cassa.
- Modello (2) per le OdV che adottano la contabilità economica e il relativo principio della competenza (indispensabile, in quanto sistema che permette "una tenuta di scritture contabili complete ed analitiche" per quelle OdV che ricevono fondi ai sensi della Legge n. 80/05).

Il documento rappresentativo del Bilancio è importante in quanto risponde ad una esigenza di trasparenza e di comunicazione della OdV, dimostra l'attività svolta ed è utile per poter mantenere la qualifica di Ente non commerciale e godere delle agevolazioni fiscali previste.

### Indicazioni e modalità d'uso

**Approvazione.** Il bilancio va approvato dall'Assemblea nei tempi previsti dallo Statuto e pertanto va necessariamente accompagnato da copia del verbale di approvazione da parte della Assemblea, datato e sottoscritto dal legale rappresentante.

**Relazione sociale.** E' opportuno accompagnare il bilancio con una relazione o rendicontazione sociale. Attraverso la relazione sociale l'OdV intende superare la mera rappresentazione contabile per fornire indicazioni utili al fine di:

- evidenziare i tratti essenziali del servizio "istituzionale" svolto;
- analizzare sommariamente la capacità di lavoro in rete sul territorio;
- mostrare l'impegno per sostenere e valorizzare il patrimonio umano, quale risorsa prioritaria, coinvolta nell'organizzazione: volontari, dirigenti e sostenitori.

**Rendicontazione raccolta fondi.** Si ricorda anche l'obbligo di tenere separati rendiconti delle singole raccolte pubbliche di fondi, imposto dall'art. 8 del D.Lgs 460/97, e ribadito dalla Circolare n. 59 del 31 ottobre 2007, la quale ha anche confermato l'obbligatorietà della redazione di apposite relazioni illustrative esplicative delle singole raccolte fondi. La somma dei risultati delle singole raccolte fondi, andrà, naturalmente, a costituire la più ampia voce di bilancio "raccolte fondi".

**Allegati.** Al bilancio della OdV vanno, pertanto, sempre allegati i seguenti documenti:

1. Relazione sociale;
2. Verbale di approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei soci;
3. Eventuali rendiconti e relazioni illustrative delle singole raccolte fondi effettuate;
4. Eventuale rendiconto della destinazione del cinque per mille ricevuto;
5. Inventario, se l'OdV possiede beni durevoli.

Gli allegati n. 3, 4 e 5 sono da allegare al bilancio, presentare all'Assemblea ma non è necessario trasmetterli alla Regione Veneto o al CSV. Per le OdV che adottano la contabilità economica va allegato inoltre lo Stato Patrimoniale. I CSV del Veneto sono disponibili per consulenze specifiche e possono fornire anche modelli per la redazione di una "Relazione sociale" e di un "Rendiconto per le raccolte fondi".